REGOLAMENTO (CEE) N. 488/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che proroga sino al 28 febbraio 1986 il regime previsto dall'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Spagna e la Comunità economica europea relativo alle importazioni di formaggi in Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Spagna e la Comunità economica europea relativo alle importazioni di formaggi in Spagna è scaduto il 31 dicembre 1985;

considerando che, in virtù dell'articolo 394, paragrafo 3, dell'atto di adesione, il regime applicabile sino al 28 febbraio 1986 agli scambi tra la Spagna, da un lato, e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dall'altro, segnatamente nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è quello applicabile prima dell'adesione; che occorre pertanto prorogare di due mesi il regime istituito con l'accordo precitato; che, per evitare ogni interruzione degli scambi, la proroga deve decorrere dal 1° gennaio 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime previsto dall'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità e la Spagna relativo alle importazioni di formaggi in Spagna è prorogato sino al 28 febbraio 1986.

Nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 il volume minimo di formaggi importabili in Spagna in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è quello indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

ALLEGATO

Quantitativi di formaggi provenienti dalla Comunità a dieci importabili in Spagna nel periodo gennaio-febbraio 1986

	(in tonnellate)
A. Emmental in forme o in pezzi	289
B. Formaggi a pasta erborinata:	
— Roquefort	21
— altri	413
C. Formaggi fusi	124
D. Asiago, provolone, grana padano, parmigiano reggiano	21
E. Cheddar, chester	25
F. Gouda, edam in forme sferiche	786
G. Havarti 60 %	196
H. Saint-nectaire, saint-paulin, taleggio	31
I. Formaggi a pasta molle	145
J. Altri formaggi, eccetto il formaggio edam in pani rettangolari diversi da quelli aventi un peso netto pari o superiore a 2 kg e pari o inferiore a 5 kg	282
	2 333